



COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 113 del 09/07/2014

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE.

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **nove** del mese di **luglio**, con inizio alle ore 20,10, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>		x
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio Pace	<i>Assessore</i>	x	
		5	1

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale, composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che *“l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU”*;

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della L. 228/2012 e dall'art. 1, comma 707, della L. 147/2013;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo Decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012 e nell'articolo 1, commi 707-728, della L. 147/2013;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 9 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni dalla L. 213/2012;

VISTO l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013:

- è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011;
- è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;

VISTO altresì l'art. 10, comma 4, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale ha apportato ulteriori modificazioni alla disciplina dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO ulteriormente l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RICHIAMATI inoltre i commi da 707 a 721 della L. 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014:

- l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; dell'immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, n. 201;

- la possibilità di equiparare all'abitazione principale anche l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dal comma 707 citato;
- l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- nuove modalità di versamento e di presentazione della dichiarazione del tributo per gli enti non commerciali (commi 719-721);

RICHIAMATI inoltre il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI), ed il comma 677 del medesimo articolo, in virtù del quale il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. 147/2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 29.11.2013, con la quale sono state stabilite le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013;

RICHIAMATI in particolare i commi 6, 7, 8, 9 e 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTI:

- il Decreto 19 febbraio 2014, titolato "Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504....";
- il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68;
- il D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80;

DATO ATTO che ai fini dell'IMU 2014 i valori delle aree edificabili sono quelli approvati con Deliberazione di G. C. n. 111 dell'11.9.2013 avente per oggetto "Valutazione delle aree fabbricabili inserite nel P.R.G. – Anno 2013";

VISTI l'art. 2-bis del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 02/05/2014, n. 68, ed il D.M. 29/04/2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30/04/2014, i quali fissano il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2014 al 31/07/2014;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VERIFICATA la competenza consiliare in materia di deliberazione delle aliquote relative all'imposta municipale propria, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del citato D.L. n. 201;

RITENUTO pertanto di proporre all'On.le Consiglio comunale per l'anno 2014 la conferma delle aliquote IMU già vigenti nel 2013 riuscendo nel corrente esercizio finanziario ad attuare l'obiettivo di quadratura del bilancio, attraverso:

- il contenimento e la riduzione della spesa - salvaguardando tuttavia quella del Servizio Sociale;
- l'efficientamento dei servizi erogati;
- la lotta all'evasione fiscale;
- l'incremento della pressione tributaria mediante la nuova imposta TASI – Tributo sui servizi indivisibili - introdotta da normativa statale a far data dal 1° gennaio 2014;

VISTO l'art. 172, comma 1, lettera e) del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale prescrive la allegazione al Bilancio di previsione – tra le altre – delle deliberazioni di fissazione delle aliquote e delle eventuali maggiori detrazioni d'imposta per i tributi comunali;

VISTI i pareri, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 09/07/2014 dal Responsabile del Settore Finanziario – Tributi, dr.ssa Maria Grazia ABBRUZZI, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/00, come in atti;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014);

VISTO l'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 sulla eseguibilità immediata delle deliberazioni;

VISTO lo Statuto Comunale;

CON VOTI UNANIMI, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una riguardante l'immediata eseguibilità;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI PROPORRE all'On.le Consiglio comunale:

- **DI CONFERMARE per l'anno 2014** le aliquote dell'imposta municipale propria già vigenti nel 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:
 - **ALIQUOTA DI BASE: 0,86 PER CENTO;**
 - **ALIQUOTA** prevista per **l'abitazione principale** (solo categorie catastali A01, A08, A09) e relative pertinenze (n. 1 C02, n. 1 C06, n. 1 C07): **0,40 PER CENTO;**
- **DI DETERMINARE** per l'anno 2014 la detrazione per l'abitazione principale (solo categorie catastali A01, A08, A09) prevista dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 in **€ 200,00;**

3) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta;

4) DI DARE ATTO che il gettito dell'imposta municipale propria per l'anno 2014 determinato con le aliquote proposte col presente provvedimento consente di garantire il pareggio economico - finanziario;

5) DI DARE ATTO che il presente provvedimento costituisce allegato al bilancio di previsione del corrente esercizio, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

6) DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole.

Castellana Grotte, 09/07/2014

Il Responsabile del Settore
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile: favorevole.

Castellana Grotte, 09/07/2014

Il responsabile del Settore
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

USO ESCLUSIVO ESPLETAMENTO MANDATO AMMINISTRATIVO SETTORE COMUNALE

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:1349

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 28/07/2014 al 12/08/2014.

Castellana Grotte, 28 luglio 2014

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;

o è divenuta esecutiva il giorno 09/07/2014 in quanto:

☒ dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 28 luglio 2014

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia